

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**

Progetto: Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia (BA), oltre ad un sistema di accumulo di potenza pari a 50 MW e incluse le opportune opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nei comuni di Terlizzi (BA) e Bitonto (BA) (cod. MYTERNA n. 202303409).

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 11282

Il/La Sottoscritto/a **Benedetto FRACCHIOLLA**

In qualità di **Presidente dell'Associazione Bio-Distretto delle Lame** e in nome e per conto di altri cofirmatari presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione **Bio-Distretto delle Lame** per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Suolo
- Territorio
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali
- Rischi naturali e antropici

Osservazione

Si evidenziano per punti alcune significative carenze progettuali da cui la proposta oggetto di valutazione è affetta, tali da inficiare la corretta stima degli impatti, ai fini della normativa sulla Valutazione di impatto ambientale, rappresentato in 13 punti enucleati nell'allegato.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_1279_VIA_DATI_PERS_20240613.pdf
Allegato 1 - Dati personali del presentante	OSS_1279_VIA_ALL1_20240613.pdf
Allegato 2 - Documento di identità del presentante	OSS_1279_VIA_ALL2_20240613.pdf
Allegato 3 - Elenco cofirmatari	OSS_1279_VIA_ALL3_20240613.pdf
Allegato 4 -	OSS_1279_VIA_ALL4_20240613.pdf
Allegato 5 - Osservazioni	OSS_1279_VIA_ALL5_20240613.pdf

Data 13/06/2024

Benedetto FRACCHIOLLA

ASSOCIAZIONI/GRUPPI POLITICI

- 1) Associazione Bio-Distretto delle Lame
- 2) Associazione Bosco Patanella
- 3) Associazione Gruppo Speleologico Ruvese
- 4) Associazione ENPA
- 5) Associazione LIPU – Puglia
- 6) Collettivo Politico “Sinistra Ruvese”
- 7) Partito Democratico
- 8) Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

PERSONE GIURIDICHE

- 9) Società Agricola Iambrenghi Caputi Sabino

PRIVATI CITTADINI

- 10) Camerino Rosa
- 11) Cantatore Luigi
- 12) Cantatore Robin
- 13) Cantatore Salvatore
- 14) Campanale Carlo
- 15) Salierno Carmine
- 16) Daddato Michele
- 17) Di Lernia Giovanna
- 18) Sorice Giampio
- 19) Pedone Adelaide
- 20) Riccardi Maria Carmela
- 21) Romano Andrea
- 22) Minafra Angela
- 23) Caputi Iambrenghi Andrea
- 24) Daddato Antonio
- 25) Zuluaga Diana
- 26) Di Vittorio Antonio
- 27) Lamura Antonio
- 28) Boccaccio Luigi
- 29) Petruzzi Marilisa
- 30) Mazzilli Leonardo
- 31) Riccardi Francesco
- 32) Loiacono Salvatore (proprietario terreno interessato da esproprio)

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **FRACCHIOLLA BENEDETTO**

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione **BIO-DISTRETTO DELLE LAME** con sede a Ruvo di Puglia in Corso Carafa, 46 e in nome e per conto dei co-firmatari di cui all'Allegato 3

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: **11282**. Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia (BA), oltre ad un sistema di accumulo di potenza pari a 50 MW e incluse le opportune opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nei comuni di Terlizzi (BA) e Bitonto (BA) (cod. MYTERNA n. 202303409)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (*es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali*)
- Aspetti programmatici (*coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale*)
- Aspetti progettuali (*proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali*)
- Aspetti ambientali (*relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali*)
- Altro (*specificare*) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

Testo delle Osservazioni

Si evidenziano per punti alcune significative carenze progettuali da cui la proposta oggetto di valutazione è affetta, tali da inficiare la corretta stima degli impatti, ai fini della normativa sulla Valutazione di impatto ambientale, come di seguito rappresentato:

1. Localizzazione e caratteristiche del progetto
2. Alternative alla soluzione progettuale proposta
3. Nuova stazione elettrica SE di trasformazione della RTN - rischio per sistema BESS
4. Contrasto con gli strumenti urbanistici
5. Impatto sulle visuali paesaggistiche;
6. Aspetti pedo-agronomici
7. Rischio per i Lavoratori agricoli
8. Viabilità
9. Presenza di muretti a secco
10. Studio anemometrico
11. Contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
12. Contrasto con il Regolamento regionale n.24/2010
13. Contrasto con la normativa sulla Valutazione di incidenza

1. Localizzazione e caratteristiche del progetto

Nel documento denominato "R01-RELAZIONE_TECNICO-DESCRITTIVA_GENERALE", relativamente alla scelta del sito dell'impianto eolico, il Proponente afferma che *"L'area oggetto di intervento è stata individuata sulla base di considerazioni di: -) ventosità, utili a garantire di realizzare l'impianto in una zona avente adeguata producibilità eolica; -) fattibile inserimento delle realizzazioni secondo i criteri (...) elencati nell'elaborato.*

A tal proposito, in merito alla ventosità, si osserva che lo studio anemologico prodotto è frutto di sola modellizzazione di dati aspecifici e non misurati in loco, quindi poco affidabili dal punto di vista della rappresentatività puntuale; se ne deduce che il parametro "ventosità" non ha rappresentato per il Proponente, a differenza di quanto dichiarato, un criterio dirimente per la localizzazione. È noto d'altronde che per l'installazione di turbine eoliche in un sito è fondamentale valutare l'entità reale della risorsa eolica. Agli Scriventi pertanto il progetto risulta difforme dalle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui alla D.G.R. Puglia 2 marzo 2004, n. 131 "Art. 7 L.R. n. 11/2001 - Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione", nelle quali viene ribadito che *"Nella realizzazione di un parco eolico riveste grande importanza l'individuazione dei siti idonei per lo sviluppo dei progetti. Il processo di selezione dei siti si deve articolare in una serie di studi preliminari volti a determinare il soddisfacimento dei criteri tecnici indispensabili per la idonea localizzazione. I più significativi riguardano la ventosità dell'area, la distanza dalla rete elettrica in alta tensione, l'esistenza di un buon collegamento con la rete viaria. In particolare: -) la ventosità media annua del sito deve essere superiore ai 6,0 m/s ed il funzionamento dell'impianto deve essere garantito per almeno 300 giorni/anno; -) la distanza dalla rete elettrica in alta tensione deve essere compresa tra 500 m e 3 Km.*

Come è noto, l'approccio corretto prevede l'installazione nel sito di una torre anemometrica per diversi mesi, in modo da monitorare la velocità e la direzione del vento, oltre che i livelli di turbolenza a quote diverse, registrando i dati che poi consentiranno la valutazione della produzione futura di energia e della fattibilità economica del progetto. Nel progetto cod. MYTERNA n.202303409 non risulta agli Scriventi alcuna posa in

opera di torri anemometriche, peraltro molto vistose e quindi facilmente intercettabili dai residenti e/o agricoltori, per la realizzazione di tali necessarie.

Infine, relativamente al rispetto degli altri criteri, nel documento si afferma di aver seguito il par. 1.4 dell'elaborato R01-RELAZIONE_TECNICO-DESCRITTIVA_GENERALE, verificando che per la definizione del layout sono stati sostanzialmente rispettati tutti i vincoli e le normative di riferimento. Ancora una volta non emerge alcun processo di confronto tra le soluzioni mediante l'impiego di criteri di valutazione di natura territoriale ai fini di una opportuna localizzazione (in un'area totalmente libera da tali impianti e di assoluto valore ambientale e paesaggistico), avendo seguito, più che altro, un processo di verifica dei criteri di esclusione che, come è noto, sono ben altra cosa.

2. Alternative alla soluzione progettuale proposta

In merito alle obbligatorie soluzioni alternative che lo studio di VIA deve individuare, il Proponente si limita a fornire generiche indicazioni sull'opportunità di realizzare l'impianto nell'area individuata, affermando che *"Dal punto di vista relativo alle alternative localizzative, l'area scelta per il progetto non presenta particolari vincoli di carattere idraulico, paesaggistico, geologico. Inoltre dispone di viabilità esistenti facilmente utilizzabili a servizio dell'impianto, e non sono presenti colture di pregio nei campi coltivati."* Quanto affermato, oltre ad essere palesemente falso (basta farsi un giro nell'area sito, magari a bordo di mezzi di mobilità lenta molto indicati allo scopo per accorgersi della distanza abissale che c'è tra le considerazioni progettuali e la realtà!), non riferisce di proposte localizzative alternative a quella presentata, finalizzate al processo di confronto tra le diverse soluzioni in termini di impatti associati alla realizzazione dell'impianto. Nel merito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.5380/2020, che statuisce *"La giurisprudenza ha tuttavia ripetutamente affermato (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, nella Sentenza è stato evidenziato che "la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (Cons. St, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona."*

3. Nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione della RTN - rischio per impianto sistema di accumulo elettrochimico BESS

Nel progetto è prevista la realizzazione ex novo di una Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN e del Sistema di Accumulo Elettrochimico BESS da 50 MW; a tal proposito si rileva che sia la nuova SE RTN (sito ubicato al Fg. 131, p.lle 13-19) sia il Sistema BESS (sito ubicato al Fg. 131, p.la 147) distano circa 300 m da edifici stabilmente abitati, situati al Fg. 131 - p.lle 138, 141, 143, 145. Si ritiene pertanto che la nuova SE e il BESS non possono essere autorizzate non rientrando tra le opere connesse ad un impianto eolico, come indicato dal Decreto 387/2003, né pertanto può rientrare tra le agevolazioni previste dallo stesso art. 12 co.7. Si ritiene che la stazione e il BESS contrastino con le norme urbanistiche vigenti del Comune di Bitonto, relativamente alle Zone Agricole "E" e che sia necessaria una variante per la loro realizzazione. Si chiede di chiarire, inoltre, se tale stazione ai sensi dell'art. 17 co.1 del Decreto 28/2011 sia già prevista nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. In merito a tale futura stazione si rileva che, la stazione elettrica, verso la quale "scaricano" l'energia prodotta sia questo impianto sia eventuali nuovi impianti ancora da realizzare presenti in una determinata area, presenta caratteristiche costruttive, dimensionate al numero di impianti collegati, ed un impatto ambientale significativo per l'area di ingombro e per le problematiche connesse ai campi elettromagnetici sviluppati dalle elevate potenze elettriche trasformate ed immesse nella RTN. A mero scopo esemplificativo e non esaustivo, in riferimento all'intensità dei campi elettromagnetici sviluppati dalla trasformazione e dal passaggio dell'energia elettrica negli elettrodotti, si fa presente che tale criterio viene richiamato nella definizione di aree inibite all'inedificabilità e allo stazionamento per non più di quattro ore giornaliere degli esseri viventi (Distanza di Prima Approssimazione, D.P.A.); a tal proposito si evidenzia che nel raggio di 300m dalla stazione vivono stabilmente persone.

Per quanto riguarda il BESS, si ritiene esistano gravi rischi per la pubblica incolumità conseguenti ad incidenti di tali impianti caratterizzati da una tecnologia non ancora considerabile "matura" (rif.: <https://webthesis.biblio.polito.it/secure/26059/1/tesi.pdf>, dove viene affermato che "... i BESS possono implicare scenari incidentali, dal guasto elettrico agli scenari di incendio ed esplosione derivanti, la cui modellizzazione in termini probabilistici e di danno su persone, ambiente e asset è tutt'ora in fase di approfondimento" e richiamati alcuni noti incidenti (Corea del Sud – 2017, Victorian Big Battery – 2021, McMicken - 2019).

Sussistono notevoli rischi dalla realizzazione di questi impianti e alcuna analisi del rischio è presente negli elaborati di progetto; si tratta, a parere degli Scriventi, di un aspetto grave tenendo conto della vicinanza di edifici stabilmente abitati a circa 300 m. Nel presente progetto, inoltre, non sembra che si sia seguito quanto previsto dalla GUIDA OPERATIVA PER PRESENTAZIONE ISTANZE AUTORIZZAZIONE UNICA DEI SISTEMI DI ACCUMULO ELETTOCHIMICO (DL 7/2002 - art. 12 DL 387/2003) (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Energia_Elettrica/autorizzazioni_uniche/gui_da_operativa_procedimenti_BESS.pdf).

4. Contrasto con gli strumenti urbanistici

a) Dall'esame della tavola R02-STUDIO_INSERTIMENTO_URBANISTICO del progetto pubblicato emerge, inconcepibilmente, che tutto il progetto è stato compilato sulla tavola del PRG vigente n. 2B (come pacificamente ammesso nell'elaborato progettuale R02 - "Strumento urbanistico vigente", Paragrafo 3, privo di numerazione di pagine); orbene la tavola 2B del PRG vigente, citata e assunta come base nel progetto in esame, si intitola "Il territorio comunale: Stato di fatto e previsione di PRG" ed ha carattere meramente ricognitivo, risultando così totalmente inidonea a consentire di definire il regime urbanistico-ambientale dell'area in cui l'intervento progettato ricade. A tal fine, al contrario, andavano prese in considerazione le seguenti tavole, che definiscono il regime urbanistico e giuridico previsto dal Piano Regolatore Generale per le aree di che trattasi:

- Tav. 5-9, intitolata "Zona territoriale omogenea "E/3 – Rurale vincolata (di valore ambientale)"
- Tav. 4B-8, intitolata "Zona territoriale omogenea "A/2" - Edifici sparsi di valore storico architettonico ed ambientale nell'agro"

Queste tavole mostrano in modo solare che gli 8 aerogeneratori de quibus non ricadono affatto, come dichiarato nel progetto presentato, in zona rurale "non soggetta ad alcun vincolo" (quella che il PRG vigente definisce "Zona E/1-Rurale"), ma al contrario ricadono in "Zona E/3 – Rurale vincolata (di valore ambientale)", una zona a forte valenza ambientale, a vocazione prettamente agricola, connotata da un sistema fitto di valori paesaggistici e culturali ancora integri. In tale area le Norme Tecniche di Esecuzione vigenti impongono una rigida attenzione alla tutela ambientale e paesaggistica, tale da vietare opere di movimentazione delle terre, la frantumazione meccanica delle pietre, l'alterazione e la modificazione della morfologia del territorio e del suo naturale ed equilibrato assetto botanico-vegetazionale; non è consentita la demolizione dei muretti a secco. Le visuali paesaggistiche sono particolarmente tutelate, stante l'obbligo di realizzare solo edifici e manufatti antropici che abbiano una altezza massima di metri 4 e di interrare tutte le reti infrastrutturali: ne consegue che gli obiettivi paesaggistico-ambientali fortemente perseguiti in Zona E/3 dalle Norme Tecniche si pongono in contrasto insanabile con il progetto presentato. Il contesto ambientale descritto appare del tutto sconosciuto nel progetto in esame, per cui ovviamente non vi è alcuna traccia di alcuna immaginaria coerenza con l'effettivo contesto giuridico-ambientale.

b) Non può essere condivisa la prospettazione di fondo secondo cui gli 8 aerogeneratori, rivisti come area di sedime di ciascuno, non ricadono in aree puntualmente sottoposte a vincolo (boschi, beni storici, archeologici ecc.): a conclusioni diametralmente opposte si deve pervenire se si inquadra il progetto all'interno della cornice complessiva dell'area di intervento, così come riassunto nella Tabella riepilogativa riportata nell'Allegato. L'esame della tabella risulta allarmante: gli 8 aerogeneratori, per il loro sistema tecnologico estraneo all'ambiente e totalmente fuori scala rispetto al contesto, determinerebbero una frattura dirompente con la ricchezza storica, culturale, ambientale e paesaggistica delle aree in cui sono progettati. A tal fine si deve anche stigmatizzare che è del tutto fuorviante quanto mostrato nella simulazione fotografica riportata nella tavola "R18-RELAZIONE_PAESAGGISTICA-FOTOINSERIMENTI", secondo cui dai punti di ripresa fotografica assunti non si percepiscono affatto le opere in progetto. Inespugnabilmente non è stata fatta alcuna simulazione dai numerosissimi punti di belvedere di cui l'area della pre-murgia ruvese e bitontina sono ricchissime, né da punti all'interno del conterminare Parco dell'Alta Murgia, che gode di scorci panoramici di enorme bellezza; né vi è alcun punto di ripresa e di simulazione dall'area attigua che il Decreto D.M. 01.08.1985 ha riconosciuto e sottoposto a tutela ai sensi della L. 1497 del 1939 (Legge sulla Protezione delle bellezze naturali). A titolo meramente esemplificativo si elencano alcuni famosi punti di belvedere della pre-murgia ruvese riconosciuti universalmente quali punti di fruizione delle visuali panoramiche, in alcuni casi fino al mare Adriatico:

- Acquedotto Pugliese, nei pressi di Jazzo del Demonio (41,0339470;16,4280950)
- Tratturello Regio, nei pressi della casa cantoniera AQP Patanella (41,0489190; 16,4233090)
- Strada Vicinale Alfieri (41,062262; 16,455704)

Analogamente non si è rinvenuta alcuna simulazione fotografica da quelli che il vigente PRG individua quali coni visivi che dalla città di Ruvo di Puglia consentono di traguardare la campagna della murgia (Via Romanello, Via Santa Barbara ecc.), né si è rinvenuta alcuna simulazione tridimensionale degli 8 aerogeneratori inseriti nel concreto contesto esistente né alcun profilo (per ogni aerogeneratore sarebbero necessari due profili, uno in senso nord-sud e uno in senso est-ovest, estesi per ogni lato almeno 1'000 metri

e in scala adeguata -es. 1:500), per consentire di visualizzare immediatamente l'impatto concreto del parco eolico.

Infine non pare che sia stata valutata in alcun modo la interferenza visuale e acustica degli aerogeneratori con il borgo di Calendano, dal quale alcuni aerogeneratori distano circa 1'100 metri. Nella frazione di Calendano, in cui vi sono già 396 abitanti stabilmente residenti al 22/05/2024 e circa 2'000 abitanti stagionali estivi, sono previsti, in aggiunta alle centinaia di residenze, anche recettori sensibili quali case di cura e convalescenziari (secondo i relativi Piani di Comparto già approvati, anche da parte della Regione Puglia).

- c) La (pre)murgia ruvese, riconosciuta e apprezzata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, come descritta nella scheda dell'ambito paesaggistico "n. 05/Puglia centrale" del PPTR, è ricchissima di un'altra risorsa straordinaria, che non solo è tutelata dal PPTR, ma è anche stata iscritta in data 28/11/2018 nella lista dei beni immateriali "patrimonio dell'umanità" dall'UNESCO: si tratta delle innumerevoli costruzioni in pietra a secco di Ruvo di Puglia; costruzioni tuttora percepibili nella loro bellezza e straordinarietà, che sono mantenute solo da un delicato equilibrio senza l'uso di malta o altro collante, e rappresentano un carattere distintivo unico del luogo. Le costruzioni a secco sono state un potente elemento di trasformazione del paesaggio della Murgia pugliese, consentendo di trasformare un limite, la presenza di pietrame nei campi da arare, in una risorsa, il materiale per la realizzazione di strutture difensive dei campi. In tale fortissimo contesto identitario, particolarmente percepito e tutelato nella Zona E/3 di valore ambientale di cui si è detto, appare del tutto incomprensibile ed errata, in quanto de-contestualizzata, a parere di chi scrive, l'idea dell'inserimento del progetto in oggetto.
- d) Il progetto interferisce distruttivamente con la progettazione pubblica già avviata e sinteticamente costituita dai seguenti interventi, tutti ispirati alla conservazione e qualificazione delle aree agricole e naturali attraversate. L'area oggetto di intervento rientra nella perimetrazione del "Bio-Distretto delle Lame" (<https://www.distrettobiolame.it/>), che comprende i territori dei comuni di Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto. Il Bio-Distretto delle Lame è stato fondato il 18 Settembre 2019 quale territorio "vocato all'agricoltura biologica che mette in sinergia l'agricoltura, il paesaggio, l'ambiente e le comunità cittadine con l'obiettivo di sostenere, valorizzare e sviluppare in maniera integrata tali risorse". L'intervento proposto, inserendo elementi di forte trasformazione artificiale del territorio, metterebbe in crisi gli obiettivi di valorizzazione integrata delle produzioni agricole enunciati nel relativo Documento programmatico e nel Piano strategico. Il progetto presentato, anche con la rete stradale prevista, interseca la "Ciclovía dei Borboni", che collega Bari a Napoli, passando anche per la Basilicata. L'itinerario rappresenta il percorso n. 10 di Bi-Citalia e rappresenta il miglior percorso stradale oggi esistente per raggiungere sia il capoluogo campano, sia Matera partendo da Bari, consentendo di scoprire, dall'altezza del sellino della bicicletta, strade per quanto possibili secondarie e paesaggi tipici della Murgia e dell'Appennino meridionale. Il progetto presentato, anche con la rete stradale prevista, interferisce con le visuali panoramiche valorizzate dalla Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese Caposele-Leuca, che attraversa la Regione Puglia da Santa Maria di Leuca a Spinazzola, assicurando, nel territorio di Ruvo di Puglia, passaggi per punti di osservazione di grandissima bellezza che sarebbero irrimediabilmente segnati dalla introduzione degli aerogeneratori de quibus. Il progetto presentato, anche con la rete stradale prevista, interferisce con i seguenti Progetti comunali già approvati, in attesa della erogazione dei relativi finanziamenti:
- Psr Puglia 2014/2020: Misura 7 – Sottomisura 7.2.b – Bando Approvato con DAG. N. 78/2023 (Burp n. 35/2023) "Investimenti su piccola scala per l'ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente" – Dds 34250260747

- Psr Puglia 2014/2020: Misura 7 – Sottomisura 7.2.b – Bando Approvato con DAG. N. 78/2023 (Burp n. 35/2023) “Investimenti su piccola scala per l’ammodernamento della viabilità comunale secondaria esistente” – Dds 34250260796;

e) Il progetto proposto non appare neppure in linea con quanto disposto in via generale dal DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”. Infatti l’art. 20 di tale Decreto, intitolato “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, stabilisce, in sintesi, che “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”. Il successivo comma 8 dell’art. 20 stabilisce che Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Orbene, così ricostruito il quadro normativo vigente, è di evidenza geometrica che gli aerogeneratori ricadono nelle fasce di rispetto (stabilite appunto della profondità di 3 chilometri) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice urbani (Parco nazionale dell’Alta Murgia, rete Natura 2000, Area di bellezza naturale sottoposta a tutela dal ridetto Decreto D.M. 01.08.1985); rispetto agli UCP (Ulteriori contesti Paesaggistici) individuati dal PPTR ai sensi della medesima parte seconda del D.Lgs 42/2004, le distanze sono addirittura di poche centinaia di metri..

Si rimarca pertanto che l’intervento proposto introduce un sistema tecnologico estraneo e fuori scala in un ambito rurale a vocazione prettamente agricola, connotato da un sistema fitto di valori paesaggistici e culturali ancora integri, e finisce con l’imporsi come elemento di forte trasformazione e alterazione della percezione visiva della struttura paesaggistica e storico-culturale fruibile.

5. Impatto sulle visuali paesaggistiche

NOTE ALLA RELAZIONE SUL PAESAGGIO AGRARIO

La relazione si concentra su un <un rilievo sul campo in un’area buffer di 500 metri distribuita uniformemente intorno all’impianto...> (Pag. 4 della Relazione). Si tratta di un’analisi definibile puntiforme, inefficace in quanto non in grado di leggere il paesaggio nella sua completezza. Essa, inoltre, affronta temi non direttamente pertinenti al “Paesaggio agrario”, sebbene altrettanto importanti ma da trattare in altra sede, quali la copertura botanico vegetazionale, la presenza di aree SIC e ZPS, ecc. Ne consegue che la scarsità di parametri elencati e analizzati, rende la relazione inefficace dal punto di vista dell’analisi degli effetti sul sistema agrario nel suo complesso e, in particolare, sul “paesaggio agrario”. L’inefficacia dell’analisi effettuata è confermata dalle conclusioni, le quali si riferiscono scarnamente ad interferenze che riguardano

gli *habitat*; tale termine, invece, si riferisce a dinamiche puramente ecologiche e cioè “all’insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante, o anche un singolo stadio del ciclo biologico di una specie”; dato che non rappresenta di certo il paesaggio nel suo complesso. Al contrario, è ineccepibile che *il PAESAGGIO AGRARIO è il risultato dell’interazione tra uomo e ambiente, in continuo divenire. Esso è conseguenza del variare delle condizioni sociali, dell’evoluzione della cultura e dei progressi della tecnica agraria, “quell’attività che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale”* (Storia del Paesaggio agrario italiano, Emilio Sereni 1961).

La relazione in questione, pertanto, sarebbe da sviluppare in relazione a questa visione. E, invece, si ribadisce che essa ignora la complessità del sistema agrario nel quale è inserito l’impianto eolico. L’impianto eolico proposto è collocato a Sud dell’abitato, dove si estende la più ampia superficie dell’agro di Ruvo di Puglia, caratterizzato da un paesaggio agrario molto diversificato e leggibile, fatto di coltivazioni (oliveti, vigneti, frutteti, seminativi), ma anche di manufatti tradizionali. Questo ci consente di collocare nell’agro di Ruvo una ideale “Porta dell’Alta Murgia”, così come recita un’iscrizione posta sul fontanile alle porte della Città. Attraversare l’agro interessato dal progetto di impianto eolico è un’esperienza nella quale si percepisce la variazione graduale degli ambienti e dei paesaggi diversi, in un territorio in cui le tracce della cultura e della natura si sono sviluppate in maniera simbiotica e sono ancora visibili. Le strade che penetrano dall’abitato, verso l’interno LE QUALI SONO PER GRAN PARTE INTERESSATE, QUANTOMENO VISIVAMENTE, DAL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO EOLICO, accompagnano il visitatore su un territorio il cui potenziale di naturalità e di umanità è ancora assicurato; gli si svelano numerose variazioni del paesaggio, laddove lo immaginava monotono. L’origine di queste suggestioni non è casuale, ma è nei segni identitari che, nel territorio di Ruvo (e in pochi altri) sono ancora chiaramente visibili. Il tutto, grazie ad un atteggiamento conservativo (che non equivale a conservatore!), che è nell’indole della popolazione ruvese ed è stato avallato dalle passate scelte di politica del territorio.

Per tutti i motivi sopra esposti, la relazione in questione è del tutto incompleta, decontestualizzato e, pertanto, inefficace, oltre a giungere a conclusioni imprecise.

6. Aspetti pedo-agronomici

La Relazione Pedo-agronomica descrive ampiamente le colture presenti nell’area di intervento e le loro caratteristiche di qualità. In particolare, cita la presenza di colture di qualità quali i vitigni per la produzione di vini DOC, DOGC e IGT. Inoltre, a giusta ragione, afferma che gli oliveti presenti nel territorio comunale di Ruvo di Puglia possono concorrere alla produzione di “olio extravergine di oliva terra di Bari” DOP (Vedasi pagg. 6 e 7). Molte di queste coltivazioni sono condotte in regime di agricoltura biologica. La presenza diffusa in tutta l’area di intervento delle colture sopra citate, la rende un’area “Interessata da produzioni agro-alimentari di qualità”. A tale caratteristica si aggiunge l’inserimento di tutto l’agro nella perimetrazione del “Bio-Distretto delle Lame” dei territori di Ruvo di Puglia, Terlizzi e Bitonto. Il Bio-Distretto delle Lame è un’associazione fondata il 18 Settembre 2019. Lo stesso è stato riconosciuto a seguito di Delibera Regione Puglia n. 732 del 3/05/2021 (Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi - Riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo rurale “Distretto Biologico delle Lame”). Uno dei Soci fondatori è il Comune di Ruvo di Puglia, assieme a tutte le più grandi cooperative vitivinicole e oleari presenti nel Comune, a numerose aziende agricole e ad altrettanto numerose realtà attive nel mondo dell’associazionismo e dell’imprenditoria. Si è dotato di un Piano Strategico Territorio e ha come finalità la valorizzazione delle risorse ambientali ed economiche del territorio. E’ definito come un territorio “*vocato all’agricoltura biologica che mette in sinergia l’agricoltura, il paesaggio, l’ambiente e le comunità cittadine con l’obiettivo di sostenere, valorizzare*

e sviluppare in maniera integrata tali risorse". L'intervento proposto, inserendo elementi di forte trasformazione artificiale del territorio, comprometterebbe le possibilità di successo delle azioni del Bio-Distretto delle Lame, cioè quelli di valorizzazione integrata delle produzioni agricole, in sinergie con le altre attività presenti a livello locale.

La Relazione Pedo-agronomica, in diversi punti, esalta le caratteristiche tipicamente agricole dell'area, benché erroneamente la definisce munita di "basso grado di naturalità" (pagina 4) e "monotona" dal punto di vista vegetazionale (pagina 5). Si tratta di una lettura del territorio del tutto inesatta. Il paesaggio agrario molto variegato, composto da oliveti, mandorleti, vigneti, ciliegeti, frutteti e seminativi è anche frutto della presenza diffusa di piccole e medie proprietà. In queste, è assai diffusa anche la presenza di piccoli appoggi rurali, utilizzati anche per svago domenicale o per brevi soggiorni durante la stagione primaverile estiva. Il tutto rende questa zona intermedia, localmente definita <fascia pre-murgiana>, un'area caratterizzata da una elevata diversità paesaggistica ed ad elevata agro-biodiversità. Una reale analisi della copertura del suolo, rivelerebbe un mosaico di coltivazioni, frammisto ad aree semi-naturali e fasce boschive di latifoglie (bosco di latifoglie di Zio Venanzio e Parco del Conte) e di rimboschimenti (es. Pineta Polvino). Una fascia boschiva, presente solo dopo qualche km dopo le aree di collocazione delle torri eoliche, fa poi da confine all'ingresso nell'Alta Murgia. Praticamente trascurata, inoltre, appare la fitta rete di muri a secco nei quali, nei secoli, si è instaurato un consorzio di biodiversità fatto da vegetazione arborea (*Quercus pubescens*) ed erbacea, oltre che da fauna. Il tutto rende l'agroambiente in questione tutt'altro che monotono e banale. L'impianto eolico proposto, si colloca proprio in quest'area, compromettendone in maniera totale la sua identità, gelosamente conservata per secoli dalle popolazioni locali e persino sopravvissuta alla cementificazione che ha caratterizzato altre aree limitrofe, soprattutto a partire dagli anni '70.

L'area interessata è compresa tra due versanti contrapposti che delimitano il *graben* delle Murge alte. Si tratta di una depressione tettonica le cui caratteristiche geologiche hanno condizionato la stratificazione storica, i caratteri idrografici e vegetazionali e l'uso agricolo dei terreni. La convergenza delle lame ha contribuito alla distribuzione di un certo spessore di terreni sciolti colluviali e alluvionali, con un buon grado di fertilità e buona attitudine alla lavorazione. Ne deriva che l'area interessata dall'impianto, al contrario da quanto affermato in più punti della relazione Pedo-Agronomica, è caratterizzata da ordinamenti colturali assai variegati rinvenibili in tutta l'area: frutticoltura, mandorlicoltura, cerasicoltura, olivicoltura sia tradizionale che estensiva, seminativi a cereali o a leguminose, quali la "Lenticchia di Altamura I.G.P." Il tutto, in contrasto con le conclusioni del tecnico che, penalizzando inspiegabilmente le caratteristiche intrinseche di tale area, classificano tali terreni in "Classe III o IV" (Classi di Land Capability) e cioè di difficile o molto difficile lavorabilità, fertilità bassa o moderata, salini, tendenzialmente asfittici, in lieve o moderata pendenza, a moderato o alto rischio di erosione (vedasi tabella 1 a pag. 20 della Relazione Pedo-Agronomica); tutti parametri non riscontrabili nell'area in questione e, probabilmente, riferibili ad alcuni terreni siti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sito a qualche km dall'area oggetto di indagine. Per tutti i motivi sopra esposti, si conclude che la relazione in questione è del tutto inefficace e giunge a conclusioni imprecise.

7. Rischio per i Lavoratori agricoli

NOTE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - Sicurezza in caso di rottura accidentale di elementi rotanti

Lo studio della presenza di eventuali recettori, non tiene conto del fatto che tutta l'area interessata dall'impianto è soggetta ad altissima frequentazione di lavoratori agricoli pressoché durante tutto l'anno, con punte maggiori durante la fase di raccolta e potatura. Si fa presente, infatti, che l'ordinamento colturale presente, così come anche descritto in diverse relazioni, è composto da colture arboree a media o alta

richiesta di manodopera. Pertanto, le considerazioni riguardanti la sicurezza, in un ambiente caratterizzato da così alta frequentazione, andrebbero incrementate.

Tabella: Fabbisogno di ore di lavoro per ettaro-coltura (Fonte: Bollettino ufficiale della Regione Puglia, 21 del 3/03/2016)

Colture presenti nell'areale in questione	Fabbisogno di lavoro (ore/anno/ettaro)	Giorni lavorativi/ettaro
Vite da vino allevata a tendone	480	74
Vite da tavola allevata a tendone	700	107
Olivo da olio sesto di impianto tradizionale	280	43
Olivo da olio sesto di impianto intensivo	380	58
Ciliegio	470	72
Mandorlo	220	34

Tale evidente maggiore impatto rispetto ad un'area a vocazione cerealicola non è stato valutato nella VIA.

8. Viabilità

Nell'elaborato di progetto *R38-RELAZIONE_SULLA_VIABILITA_DI_ACCESSO_AL_CANTIERE* si afferma che

- *il percorso stradale delle componenti degli aerogeneratori dal punto più vicino di arrivo all'area di impianto verrà stabilito e proposto dal costruttore delle WTG in accordo con la Società che sarà incaricata dei trasporti stradali solo dopo che saranno stipulati i contratti di acquisto;*
- *al momento, quella di seguito descritta rappresenta una possibile soluzione, che scaturisce da esperienze analoghe per la realizzazione di parchi situati in località prossime a quella in questione*

Allo stato, quindi, anche le analisi successive volte a definire e individuare le strade da realizzare ex novo e quelle da allargare, sono semplici previsioni senza alcuna certezza progettuale.

Tenendo conto che, come scritto in progetto, *"Tutta la viabilità percorsa dagli aerogeneratori (sia quella esistente che quella di nuova realizzazione) dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Larghezza utile non inferiore a 5 metri; - Pendenza longitudinale massima: 7%, - Raggio di curvatura ≥ 70 m; - Pendenza laterale massima: 2%.*

Per quanto riportato, gli Scriventi rilevano la presenza di enormi problematiche ambientali, rispetto alla quale si ritiene non si possa esprimere alcun parere ambientale, paesaggistico e di biodiversità di natura favorevole. L'impatto sulla rete stradale delle opere di progetto, sia le strade ex novo sia gli adeguamenti che la realizzazione dei cavidotti, sarà devastante attesa la necessità di raggiungere le varie torri, la Stazione di Conversione e quella di accumulo BESS, nel Comune di Bitonto, con la necessità di intervenire sui tracciati.

9. Presenza di muretti a secco

La rete stradale nell'area di progetto è caratterizzata da strade rurali della larghezza media di circa 3 - 4 metri, bordate da un esteso sistema di muretti a secco che dividono la sede stradale dalle coltivazioni, e interessate da vegetazione naturale. I muretti a secco sono un elemento di straordinario valore riconosciuti dal Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. Le conoscenze pratiche per la costruzione dei muretti a secco vengono conservate e tramandate nelle comunità rurali, in cui hanno radici profonde, e tra i professionisti del settore edile. Le strutture con muri a secco vengono usate come rifugi per l'agricoltura o l'allevamento di bestiame e testimoniano i metodi usati, dalla preistoria ai nostri giorni, per

organizzare la vita e gli spazi lavorativi, ottimizzando le risorse locali umane e naturali. Queste costruzioni dimostrano l'armoniosa relazione tra gli uomini e la natura e allo stesso tempo rivestono un ruolo vitale per prevenire le frane, le inondazioni e le valanghe, ma anche per combattere l'erosione del suolo e la desertificazione.

La mancanza del tracciato delle strade da adattare per il passaggio dei mezzi speciali utilizzati per il trasporto delle torri non ha consentito di quantificare quali e per quanti km i muretti a secco verranno abbattuti per ampliare le strade rurali. Tale mancanza risulta abbastanza strana e potrebbe nascondere una volontà di non rilevare il dato su quanti muretti a secco e vegetazione associata verranno distrutti dal progetto. A nulla vale quanto proposto nel progetto di rifacimento dei muretti a secco distrutti, in quanto con essi viene distrutta una biocenosi di piante e animali che vivono al loro interno (vedi Punto 13). Per il PPTR i muretti a secco rappresentano elementi importanti e imprescindibili sia del paesaggio rurale sia della Rete Ecologica Regionale (RER); per i muretti a secco esistono specifiche Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia.

Gli Scriventi ritengono che tale aspetto sia dirimente per il diniego dell'autorizzazione al progetto presentato.

10. Studio anemometrico

Di seguito le osservazioni di merito:

- nel documento "R39-Analisi_Anemologica" l'analisi di producibilità dell'impianto è basata su dati mesoscala con risoluzione 3x3km; tale dato di input presenta un significativo livello di incertezza che può raggiungere persino il 20%. È noto che con tale risoluzione estremamente bassa, appunto 3x3 km, alcune delle caratteristiche a piccola scala, come ad esempio gli effetti del terreno locale, le variazioni dell'uso del suolo e le specifiche condizioni atmosferiche, potrebbero non essere adeguatamente considerate. I modelli a mesoscala sono infatti caratterizzati da limitazioni intrinseche e potrebbero non rappresentare con adeguata significatività la fisica dell'atmosfera e i processi di scambio energetico alla superficie, atteso che l'accuratezza dei dati di input e i metodi utilizzati per raccogliergli ed elaborarli possono introdurre errori anche significativi, con gravi ripercussioni sulla qualità dei dati di rianalisi (serie storiche di dati meteorologici) e dei dati osservati utilizzati per alimentare i modelli di calcolo. È noto che i modelli a mesoscala vengono spesso verificati con le misurazioni basate a terra, che a loro volta possono avere incertezze dovute all'errore strumentale o alla rappresentatività della posizione. In questo scenario, dati di vento con incertezze del 20% comportano incertezze significativamente elevate in termini di energia, alla luce della relazione cubica tra le due grandezze (Energia-velocità del vento). Dalla documentazione di progetto emerge che la raccolta dati non è stata condotta in accordo a standard IEC o raccomandazioni MEASNET, necessari per fornire valutazioni più accurate;
- nel documento "R39-Analisi Anemologica" i dati di vento risultano scalati secondo un fattore favorevole di 1.018, ma nel report non sono state specificate le assunzioni oggettive che avrebbero condotto a tale ipotesi;
- nel documento "R39-Analisi Anemologica" le perdite indicate in Tab. 3 appaiono significativamente ottimistiche, se comparate con dati storici degli Operatori, in assenza di giustificate motivazioni che avrebbero condotto a tale assunzione, attesa l'esistenza delle perdite per indisponibilità (il modello di macchina non ha ancora un track record che ne giustifichi il valore del 3%) o valori di isteresi. Inoltre le perdite di scia non contemplano l'ipotesi di un layout non accurato o di possibili futuri impianti nelle vicinanze. Infine, nel modello non sono state stimate le perdite di Curtailment. Alla luce delle osservazioni qui riportate, nonché delle analisi precedenti condotte nell'area di riferimento da altri Sviluppatori, sembra

estremamente inverosimile che l'impianto possa raggiungere 2500h/annue - ore equivalenti, con ripercussioni sulla sostenibilità generale del progetto, a fronte di un esteso impatto paesaggistico e funzionale dell'area agricola di riferimento. Valori tipici di progetti ed analisi nell'area, condotti nel tempo, suggeriscono valori più prossimi a 1600-1800h/annue - ore equivalenti, ovvero circa il 30% in meno rispetto a quanti stimato nei documenti progettuali.

- si evidenzia che tutte le valutazioni e le analisi energetiche, riportate sia nel documento "R39-Analisi Anemologica" sia negli altri elaborati di progetto, fanno riferimento al valore assolutamente non realistico (ed eccessivamente ottimistico) di 2500h/annue - ore equivalenti, attese le incongruenze evidenziate nel presente documento.

11. Contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

La *Relazione Paesaggistica* - R17 analizza le interferenze con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) vigente e vincolante. Si rileva che, se da un lato, riporta correttamente le interferenze con i Beni Paesaggistici (BP) e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UTC) riconosciuti, individuati e regolamentati dalle NTA del PPTR, dall'altro non interpreta correttamente la compatibilità degli interventi con l'art.91 co.1 delle NTA del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica e, soprattutto, quanto previsto dagli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, per i quali, oggetto dell'accertamento, è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

Nel par. 2.3 - pag. 35 della relazione si afferma che *"Ai sensi dell'art. 91 co.12, sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti, il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra"*. Si specifica sin da ora che tale esclusione non può prevedersi per il presente progetto, in quanto nello stesso sono previste rilevanti opere fuori terra, oltre le torri, le cabine, la stazione elettrica e l'impianto BESS. Il progetto intercetta i seguenti UCP:

- UCP - Lame e gravine cavidotto interrato interferisce con LAMA FERRATELLA;
- UCP - Connessione RER (100m). Cavidotto interrato interferisce con UCP - Lama di Caputi - Lama Ferratella;
- UCP - Area di Rispetto Boschi. Il cavidotto interrato interferisce con due aree di rispetto;
- UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa. Cavidotto interrato interferisce con: sito storico culturale "Masseria Quartodipalo" e "Masseria Cicchetto", rete tratturi Regio Tratturo Barletta Grumo;
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100-30m). Cavidotto interrato interferisce con 3 Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100-30m). Cavidotto interrato interferisce con Area di rispetto Rete dei Tratturi;
- UCP - Strade a valenza paesaggistica, Cavidotto interrato interferisce con 2 Strade a valenza paesaggistica.

Con riferimento all'UCP - Area di rispetto dei boschi, ai sensi delle NTA del PPTR art. 63, vigono le "Misure di salvaguardia e di utilizzazione, che recitano:

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali.

La realizzazione dei cavidotti interrati contrasta con le misure di salvaguardia, in quanto lo scavo intercetta le radici degli alberi determinando rischio e degrado del bosco; inoltre, l'eventuale apertura di nuove strade non è ammessa.

L'area d'impianto, con riferimento alle figure territoriali e paesaggistiche (unità minime di paesaggio) e degli ambiti (aggregazioni complesse di figure territoriali) di cui al PPTR della Regione Puglia vigente, ricade nell'ambito paesaggistico de "LA PUGLIA CENTRALE" e nella figura territoriale de "La piana olivicola del Nord Barese", in territorio di Ruvo di Puglia e di Bitonto.

La realizzazione dell'impianto altera significativamente le visuali paesaggistiche dell'Ambito e **contrasta con gli Indirizzi e Direttive e Obiettivi di qualità della Scheda d'Ambito sezione C2 "Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale"**. Tale contrasto appare ancora più significativo in quanto verrebbero eliminati ingenti superfici di muretti a secco riconosciuti come Beni diffusi nel paesaggio agrario dal PPTR. La vigenza di tale indicazione e il raggiungimento di tali obiettivi trova conferma anche nella Deliberazione della Presidenza dei Ministri del 21 maggio 2020 (rif. DICA-0012223-P-26/05/2020 e DICA-0012221-P-26/05/2020) relativa alla realizzazione di altri impianti eolici, anche in contrasto con la Scheda d'Ambito del PPTR, dove viene riportato che "... ostacola la realizzazione degli obiettivi volti a riqualificare e valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, a valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; ... di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolicoconsiderati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano Paesaggistico territoriale regionale della Puglia e declinati in obiettivi e direttive". Pertanto il progetto è in contrasto con il PPTR e, a parere degli Scriventi, non può essere espresso un parere paesaggistico favorevole ai sensi del PPTR.


12. Contrasto con il Regolamento regionale n.24/2010

Con il REGOLAMENTO REGIONALE 24/2010 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia)" la Regione Puglia ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti da FER. Nell'Allegato 3 viene individuato un "ELENCO DI AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI (punto 17 e ALLEGATO 3, LETTERA F)". Tra le aree non idonee sono individuate le AREE AGRICOLE INTERESSATE DA PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI DI QUALITA' PRESENTI IN PUGLIA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI. In queste aree viene stabilito che "Per questa tipologia di area non idonea, gli impianti

definiti non idonei sono tutti quelli che producono in fase di realizzazione espianto di piante della specie sottoposta al riconoscimento di denominazione."

Il progetto in oggetto comporta pertanto l'essenziale verifica delle essenze agronomiche che devono essere espantate per la realizzazione del progetto, sia delle piazzole degli aereogeneratori sia per l'adeguamento e la realizzazione ex novo di strade, sia per elettrodotti, Stazione Elettrica e BESS. Nell'area di impianto (come da immagini seguenti) esistono le seguenti colture pregio:

- DOC VINI Castel del Monte - DPR 19.05.71. DPR 27.12.90;
- DOP OLII Gli oliveti "Olio EXTRA VERGINE DI OLIVA TERRA DI BARI" DOP DM 04.09.1998 - G.U.R.I. n.227 del 29/09/1998;
- numerosi vigneti allevati nella forma a tendone per la produzione di uva da tavola, con il medesimo territorio che RIENTRA NELL'AREALE DI PRODUZIONE DELL'IGP UVA DI PUGLIA REG. UE 680/2012 – GUUE L. 198 DEL 25.07.2012



Dagli elaborati di progetto si è verificato come, allo stato delle conoscenze, la realizzazione dell'impianto eolico comporta l'estirpazione di essenze della DOC Castel del Monte, della DOP Olio EXTRA VERGINE DI OLIVA TERRA DI BARI e DELL'IGP UVA DI PUGLIA. Il progetto, pertanto, è in contrasto con il REGOLAMENTO REGIONALE 24/2010 e, come risulta dalla numerosa giurisprudenza, non può essere realizzato.

Si citano, a supporto della portata vincolante del RR 24/2010, le seguenti Sentenze che esprimono il divieto tout court della realizzazione di impianti in contrasto con il Regolamento: Tar Lecce Sentenza N. 01221/2011, Tar Bari Sentenza N. 00681/2013, Tar Bari Sentenza N. 01182/2013, Consiglio di Stato Sentenza N. 03577/2013, Consiglio di Stato Sentenza N. 03670/2019, Consiglio di Stato Sentenza N. 03013/2021.

Si chiede pertanto di esprimere un diniego alla luce della giurisprudenza citata e della portata vincolante del RR 24/2010.

13. Contrasto con la normativa sulla Valutazione di incidenza

Tra gli elaborati di progetto lo Studio di incidenza "R21 Valutazione di Incidenza" appare del tutto insufficiente a valutare correttamente gli eventuali impatti che la realizzazione dell'impianto eolico può produrre. Nello studio quasi nulla è contestualizzato con riferimento alle opere previste, appare svolto

esclusivamente su base bibliografica e tra i metodi citati viene riportato un solo sopralluogo effettuato in data 11 gennaio 2023, assolutamente insufficiente a valutare la biocenosi presente. Oltretutto il sopralluogo è stato realizzato in un periodo lontano dai cicli riproduttivi di molte specie. In alcuna parte della relazione si rilevano dati di studi sul campo, né in fase riproduttiva, né migratoria, né svernante. Il risultato è che alcuni importanti aspetti faunistici, presenti nell'intorno dell'impianto, non sono stati né illustrati né valutati, con grave pregiudizio per la conservazione di specie di interesse comunitario anche prioritarie. Non appare neanche chiaro qual sia l'area buffer entro la quale è stata condotta l'analisi, attesa la presenza di due buffer (500m, 5km) riportati nelle tavole dello studio.

A tal proposito si richiama quanto previsto dalla vigente DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2004, n. 131 Art. 7 L.R. n. 11/2001 - *Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia*, che si ritiene abbia valore cogente ancorché l'istanza di VIA sia di competenza statale. In tali Linee guida era previsto che gli studi dovessero come minimo prevedere:

- *Analisi faunistica riguardo: mammiferi (in particolare Chiroteri e Lupo – Canis lupus -), rettili, anfibi, uccelli, presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, o presumibili dall'analisi degli areali, degli habitat e della documentazione disponibile o da rilevamenti su campo. L'analisi deve comprendere descrizione dei popolamenti, check-list, status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse dei vertebrati".*
- *Indicazione e mappa, sulla base di rilevamenti specifici per i quali deve essere adeguatamente descritta la metodologia, della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e alimentazione; con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione e di caccia dei rapaci; corridoi di transito utilizzati dall'avifauna migratoria e dei grossi mammiferi; grotte utilizzate da popolazioni di chiroteri.*
- *Solo per gli impianti costituiti da un numero di aerogeneratori superiore a 15 o comunque di potenza superiore a 30 MW sono richiesti: lo studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea; l'indicazione cartografica in scala adeguata (1:25.000 - 1:50.000) della direzione dei venti dominanti (analogo studio va effettuato in caso di continuità tra più impianti che cumulativamente superano n. 15 aerogeneratori o 30 MW di potenza).*

Si rileva anche il contrasto con le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019), recepite dalla Regione Puglia con DGR settembre 2021, n. 1515 (BURP n. 131 del 18-10-2021).

Lo studio di incidenza e la Valutazione di Impatto ambientale non hanno valutato minimamente l'enorme impatto ambientale che la distruzione di chilometri di muretti a secco può determinare sulle specie di interesse comunitario, salvaguardate da Rete Natura 2000, non essendo presente alcuna quantificazione di merito nel progetto. A tal proposito si riportano i dati raccolti nel progetto LIFE "ARUPA" realizzato nel parco della Murgia materana, ambiente simile a molte aree della Puglia, che nel report finale ha affermato che "A conferma dell'importante ruolo svolto dalle murature a secco nei confronti delle specie obiettivo, ed in particolare nella conservazione del Colubro leopardino (*Zamenis situla*), di notevole rilievo risulta il ritrovamento di sei esemplari adulti di questa specie, durante operazioni di manutenzione e ripristino di una muratura a secco presente presso il CEA (Centro di Educazione Ambientale) del Parco della Murgia Materana di Jazzo Gattini, situato in una zona ampiamente caratterizzata da questi tipici manufatti. Nella stessa

occasione sono state trovate ovature della stessa specie all'interno dei muri a secco, dimostrando che tali manufatti fungono non solo da riparo e da luogo di svernamento per le specie, ma costituiscono un fondamentale habitat riproduttivo della stessa”.

È da evidenziare, inoltre, che in molti contesti regionali interessati da coltivazioni estensive/intensive i muretti e la vegetazione associata rappresentano gli unici elementi a cui molte specie possono associarsi e trovare le condizioni per svolgere le loro attività. Sinteticamente si possono individuare:

- funzioni di sito trofico per moltissime specie di interesse comunitario: nei muretti a secco, soprattutto dove è presente vegetazione arborea/arbustiva, sono presenti intere comunità formate da molte specie sia di vertebrati (ad es. micromammiferi) che di invertebrati, le quali, pur non essendo specie di interesse comunitario, rappresentano spesso l'unica base trofica per specie di interesse comunitario in aree agricole;
- funzione di rifugio per moltissime specie animali sia vertebrati che invertebrati. Citando solo quelle di interesse comunitario:
 - ANFIBI: *Bufo (Bufote) viridis*, *Triturus carnifex*, *Triturus (Lissotriton) italicus*;
 - RETTILI - tutte le 11 specie regionali terrestri, per i quali è importantissima la funzione dei siti di estivazione e di rifugio di molte specie di anfibi, in particolare *Bufo (Bufote) viridis*, *Triturus carnifex*, *Triturus (Lissotriton) italicus*, ed anche *Bufo bufo*, caratterizzati da un ciclo vitale che viene svolto in parte lontano dall'acqua e che estivano nei muretti a secco in quanto habitat più umido e fresco rispetto al contesto;
 - UCCELLI, quando il muretto presenta vegetazione arborea/arbustiva associata alcune specie di interesse comunitario (*Lullula arborea*, *Lanius collurio*, *Lanius senator*). In tali aree di vegetazione naturale sono presenti anche molti insetti pronubi utili all'agricoltura;
- funzione di sito per la deposizione delle uova, almeno per i rettili, come emerso dai risultati del progetto LIFE ARUPA svolto nella Gravina di Matera dove durante gli studi sono stati trovati;

I muretti a secco, che rappresentano il più esteso elemento della Rete Ecologica Regionale, sono quindi valutati come elementi essenziali per la conservazione di molte specie anche di interesse comunitario. Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1073 del 25/07/2022, pubblicata sul BURP del 11/08/2022, è stata emanata una normativa avente ad oggetto “Interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000. Pre-valutazioni sito specifiche. Presa d'atto del Documento provvisorio di prevalutazione degli interventi di ripristino e recupero di muretti a secco nei Siti Natura 2000” della “Proposta di Condizioni d'obbligo”, del “Modulo per la verifica di corrispondenza” e delle “Modalità per la verifica di corrispondenza”, nella quale sono state definite delle regole per il ripristino e il recupero dei muretti a secco.

Stante le numerose criticità dello studio di incidenza, si ritiene che lo stesso debba essere nuovamente prodotto sulla base di uno studio di campo specifico, che analizzi il Degrado e la Perturbazione (*sensu direttiva 92/43*) che la realizzazione dell'impianto può determinare su habitat e specie di Interesse comunitario.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta il documento delle osservazioni (primo firmatario)

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso del primo firmatario

Allegato 3 - Elenco dei co-firmatari del documento delle osservazioni, oltre il primo firmatario

Allegato 4 - Dati personali e copia del documento dei co-firmatari delle osservazioni presentate dal primo firmatario

Luogo e data

Ruvo di Puglia, 13/06/2024

Il dichiarante

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

